



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

Ord. N. 35 del 30/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

PREMESSO:

- Che nel territorio del nostro comune è consuetudine l'innescio di petardi, mortaretti, botti e materiale pirotecnico di vario genere in occasione di festività e ricorrenze, come ad esempio la notte di Capodanno;
- Che l'uso incontrollato di tali inneschi senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti o indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- Che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, trattandosi sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito.

RITENUTO

- Che sussistendo la necessità improcrastinabile a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento alla salute e all'ordine pubblico, si debba adottare ogni utile iniziativa a garanzia della sicurezza urbana;
- Di dover limitare il più possibile i rumori molesti nell'ambito urbano per la tutela dei cittadini, degli animali e del territorio

VISTI:

IL T.U. leggi di Pubblica sicurezza

Il D. Lgs 152/2006 e sommi

Il D. Lgs 267/2000 art. 50 e 54 che attribuiscono al Sindaco potere di ordinanza

Il D.M. interno del 5/8/2008 che definisce i poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana

L'art. 650 del C.P. e l'art. 17 c.2 del TULPS

RICHIAMATA la l. 48/2017 che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana,

ATTESO che l'Amministrazione comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione e garantire la qualità urbana, l'incolumità dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali

ORDINA

Il divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi materiale pirotecnico in tutto il territorio comunale dal giorno 31 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, salvo proroghe.

DEMANDA

- Alle forze di polizia presenti sul territorio, la sorveglianza e l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- che in caso di mancato rispetto del presente provvedimento sarà applicata, a sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/00 introdotto dall'articolo 16 della L. 16.1.2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

-La pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune ed ogni altra forma di pubblicità utile alla puntuale conoscenza della stessa.

-La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Pescara- UTG ed agli organi di Polizia istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Il Sindaco

Lagatta Salvatore